

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1270 DEL 08/07/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: DR.SSA SILVIA FONTANA - DEFINIZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSUNZIONE DI INCARICO DI SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO PRESSO IL CENTRO HUB REGIONALE PER LINFEDEMA DELL'U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

PROPONENTE: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
PROPOSTA N.1434/22 DEL 30/6/2022

*Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" riferisce che:

- con nota prot. n. 43125 del 11/05/2022 la dr.ssa Silvia FONTANA, dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico disciplina di medicina fisica e riabilitazione in servizio presso l'Unità operativa complessa "Recupero e riabilitazione funzionale" del presidio ospedaliero di Santorso, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- con la suddetta nota la dipendente ha precisato che le dimissioni sono motivate dall'esigenza di assumere un incarico di specialista ambulatoriale interno presso questa stessa Azienda U.L.S.S. e ha conseguentemente chiesto di essere parzialmente esonerata dal termine di preavviso minimo di dimissioni di tre mesi contrattualmente previsto;
- i commi 2 e 3 dell'art. 104 del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area sanità prevedono, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese; la dipendente deve pertanto contrattualmente un termine di preavviso lavorato decorrente dal 16/05/2022, con scadenza il giorno 15/08/2022 (compreso);
- il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole alla richiesta di deroga parziale del periodo di preavviso pervenuta dalla dr.ssa Silvia FONTANA, tenuto conto che le dimissioni della dipendente sono connesse al supporto che l'interessata darà al Centro Hub Regionale per Linfedema presso questa medesima Azienda U.L.S.S.;
- considerato quanto sopra, si è concordato con la dipendente la cessazione dal rapporto di lavoro a far data dal 01/08/2022 con contestuale presa di servizio come specialista ambulatoriale interno;
- trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruito dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione della fruizione dei congedi contrattualmente previsti.

Richiama:

- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità che prevedono, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
- l'art. 104, comma 5, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità che prevede la facoltà, della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte senza l'applicazione della penale per il mancato preavviso;
- l'art.5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review");

- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. “di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)”;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, la quale precisa che *“le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente”*.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità, di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere in merito alla dichiarazione di dimissioni della dipendente dr.ssa Silvia FONTANA a decorrere dalla data del 01/08/2022, con richiesta di parziale esonero dal termine del preavviso lavorato contrattualmente previsto.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla dr.ssa Silvia FONTANA, dirigente medico disciplina di medicina fisica e riabilitazione a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/08/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31/07/2022);
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la deroga parziale del termine di preavviso di dimissioni ai sensi dell'art. 104, comma 5, del C.C.N.L. 19/12/2019, esonerando conseguentemente la dipendente dal pagamento della penale di mancato preavviso contrattualmente prevista;
3. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27.1.2010.